

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
378/2015/R/GAS

**REGIME DI INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
BILANCIAMENTO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

23 luglio 2015

Premessa

Il presente documento completa la consultazione 187/2015/R/gas sul tema dell'implementazione dell'Articolo 11 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo relativo alla definizione di un sistema di incentivi destinati a SNAM in qualità di Responsabile del Bilanciamento e finalizzati ad una gestione efficiente del bilanciamento gas.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **14 settembre 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Incentivi al miglioramento della qualità delle informazioni	6
2.1	Pubblicazione puntuale dei dati	13
3	Promozione dei comportamenti efficienti del RdB nell'acquisto e nella vendita di gas nel mercato	15
4	Finanziamento del meccanismo.....	19
5	Cap e floor	20
5.1	Valori	20
5.2	Criteri di applicazione.....	20
5.3	Considerazioni sul dimensionamento	20
6	Decorrenza e durata degli incentivi	22
7	Obblighi informativi.....	23

1 Introduzione

Con il documento per la consultazione 187/2015/R/gas l'Autorità ha espresso i propri orientamenti per l'attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: "Regolamento") ed ha previsto di affrontare in un apposito documento per la consultazione le possibili modalità di applicazione dell'articolo 11 del Regolamento in materia di incentivi destinati al Responsabile del Bilanciamento (nel caso italiano, Snam Rete Gas, di seguito: SNAM) finalizzati ad una gestione efficiente del bilanciamento gas.

L'articolo 11 del Regolamento, al comma 1, prevede che al fine di favorire la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine, l'autorità nazionale di regolamentazione possa incentivare il Responsabile del Bilanciamento ad adottare azioni di bilanciamento in modo efficiente o a ottimizzare l'adozione di azioni di bilanciamento tramite lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine.

Il Regolamento definisce dei criteri che l'eventuale incentivazione deve rispettare (articolo 11, comma 4) ed impone dei limiti al meccanismo di incentivazione attraverso il cosiddetto Principio di neutralità (articolo 29, comma 3).

Più precisamente, secondo il Regolamento il meccanismo di incentivazione deve essere costruito come un sistema di premi e penalità definiti in funzione della performance raggiunta dal RdB, con le seguenti precisazioni:

- a) la performance raggiunta deve essere valutata in termini di distanza rispetto ad un obiettivo predeterminato;
- b) l'incentivo deve tenere conto degli strumenti a disposizione del RdB per il controllo delle prestazioni e
- c) la sua applicazione deve riflettere in modo preciso l'attribuzione delle responsabilità tra le parti coinvolte;
- d) il meccanismo essere adattato in funzione dello stato di sviluppo dei mercati di riferimento nel quale deve essere applicato e
- e) essere rivisto regolarmente dall'autorità nazionale di regolamentazione in stretta collaborazione con il RdB per valutare se e in quale misura possono essere necessarie modifiche.

Infine, il meccanismo di incentivazione deve rispettare i Principi di neutralità enunciati all'articolo 29, che prevedono tra l'altro che, qualora sia attuato un incentivo per

promuovere l'efficiente esecuzione di azioni di bilanciamento, l'eventuale penalità a carico del RdB non possa eccedere l'ammontare di maggior costo o minor ricavo attribuibile ad inefficienza del medesimo RdB.

L'Autorità ha già in passato e in varie circostanze posto la questione dell'incentivazione¹, dovendone tuttavia differire l'attuazione in attesa della finalizzazione delle norme europee.

Gli *incentivi* (qui intesi in senso lato di *premi* e di *penalità*) all'ottimizzazione delle azioni di bilanciamento costituiscono uno dei principali "tasselli" del modello di bilanciamento previsto dal Regolamento; è pertanto necessario che essi siano attivi all'avvio del nuovo bilanciamento. Peraltro, ciò è anche auspicato dalla larga maggioranza degli operatori, come testimoniato dalle risposte al documento per la consultazione 373/2014/R/gas. La previsione di meccanismi di incentivo è d'altronde una prassi consolidata in paesi in cui il bilanciamento di merito economico è in vigore da più anni. Tra questi, è opportuno citare in particolare l'esperienza maturata nel Regno Unito, di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente documento.

Con il presente documento si propone di focalizzare il sistema di incentivi su due obiettivi tra loro correlati: il miglioramento della qualità delle informazioni rese agli utenti, affinché le loro azioni di bilanciamento siano coerenti con le esigenze del sistema e non siano in contrasto con quelle intraprese dal RdB stesso e la promozione di comportamenti efficienti da parte del RdB nell'acquisto e nella vendita di gas nel mercato. A tal fine nel documento si analizzano possibili soluzioni per misurare le performance e si identificheranno i valori di riferimento rispetto ai quali valutare la performance del RdB.

La taratura accurata dei diversi parametri dell'incentivo costituisce un fattore determinante circa la loro efficacia. Su tale punto è dunque di particolare interesse in questa consultazione acquisire valutazioni e dati quantitativi di operatori e utenti che consentano di affinare la proposta iniziale qui prospettata. I numerosi gradi di libertà disponibili rendono il sistema di incentivi uno strumento che, se correttamente tarato, può indurre comportamenti virtuosi del RdB e orientare opportunamente gli investimenti in formazione, tecnologie e mezzi per il loro raggiungimento. Il costo degli incentivi, cioè la somma erogata in caso di premi, deve essere naturalmente abbondantemente compensato dai benefici per il sistema.

¹ Si ricorda da ultimo il documento per la consultazione 373/2014 (24 luglio), con cui l'Autorità, in assenza di una proposta di SNAM prevista con la deliberazione 446/2013/R/gas, ha illustrato una possibile meccanismo di incentivazione volto in particolare ad incrementare l'affidabilità e l'accuratezza delle previsioni dei prelievi.

2 Incentivi al miglioramento della qualità delle informazioni

Obiettivi e oggetto

Nel quadro regolatorio delineato dal Regolamento gli utenti sono incentivati dal prezzo duale a bilanciare se stessi (e di conseguenza ad aiutare a bilanciare la rete). L'efficacia della loro azione dipende tra l'altro dalla qualità delle informazioni che essi hanno a disposizione circa l'effettivo stato della rete e circa il prevedibile andamento, nel corso del giorno-gas, della propria equazione di bilancio. Pertanto, l'Autorità ritiene che un obiettivo di primaria importanza sia il miglioramento della qualità delle informazioni messe a disposizione da parte di SNAM.

Lo stesso Regolamento prevede che il RdB:

- articolo 32, punto 1: fornisca agli utenti informazioni circa la situazione generale della rete² e in particolare ogni ora è tenuto a dare un aggiornamento sulla quantità di gas in rete (livello di line-pack) e su quella prevista a fine giorno gas (o in alternativa sullo sbilanciamento attuale e su quello atteso);

- articolo 34, commi 2 e 3: fornisca agli utenti nel corso del giorno gas due aggiornamenti dei prelievi dei punti misurati infragiornalieri;

- articolo 36, commi 1a, 2 e 3: fornisca agli utenti informazioni circa i prelievi di gas non misurati giornalmente e in particolare deve fornire una previsione relativa al giorno gas seguente, un aggiornamento entro le 13:00 nel corso del giorno gas e un secondo aggiornamento successivamente in un orario definito nel codice di rete;

- articolo 6, comma 2: intraprenda le proprie azioni di bilanciamento sulla base di proprie (cioè delle medesime fornite agli utenti) previsioni di bilancio della rete (immissioni e consumi) nonché sulle nomine, sui flussi misurati, sulle pressioni del gas nella rete.

Affinché le informazioni fornite agli utenti possano portare valore aggiunto ai fini del bilanciamento è necessario che esse arrivino in tempo utile per la programmazione dei flussi (nomine) da parte degli stessi utenti. A tale proposito è opportuno distinguere:

1. *i punti di entrata della rete* (importazioni, GNL interconnessioni con gli stoccaggi), per i quali vale la regola generale che alla nomina corrisponde un programma di immissione, verificato anche con l'operatore dei sistemi interconnessi. Per tali punti

² Le informazioni sono quelle di cui al punto 3.4, paragrafo 5, dell'Allegato I del regolamento UE 715/2009.

SNAM dovrebbe limitarsi a pubblicare il dato aggregato delle nomine e pubblicare tempestivamente eventuali variazioni. In alcune circostanze potrebbe accadere che l'immissione effettiva in rete si discosti dal programma; di queste circostanze, che potrebbero anche essere al di fuori del proprio controllo, SNAM dovrebbe dare tempestiva informazione;

2. *i punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto* (e diversi dai consumi termoelettrici), a cui sono prevalentemente connessi clienti industriali, che solo in minima parte risentono di fattori climatici. Per tali punti sia utenti che SNAM potrebbero effettuare previsioni sulla base dei dati storici di breve termine (individuando ad esempio un tipico andamento settimanale). Gli utenti, che hanno una relazione diretta col cliente, potrebbero però disporre (o potrebbero attrezzarsi per disporre) di previsioni più accurate rispetto a quelle esclusivamente basate sui dati storici. Gli utenti quindi, oltre a poter seguire puntualmente l'evoluzione dei consumi sulla base dei dati giornalmente trasmessi ai sensi dell'Articolo 37, potrebbero avere anche convenienza a stabilire una relazione con il proprio cliente che preveda l'invio dei programmi di consumo di gas relativi al giorno seguente

3. *i punti direttamente allacciati alla rete di trasporto che alimentano centrali termoelettriche*, che si distinguono da quelli industriali prevalentemente per la rilevanza dei volumi in gioco.

Relativamente a questi punti SNAM non effettua una previsione ma riceve i dati idonei a determinare il prelievo di gas da Terna, ai sensi del punto 8a della deliberazione 538/2012/R/gas;

4. *i punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione (city-gate) e utenze civili*: per tali punti i consumi possono essere previsti sulla base degli andamenti climatici e della tipologia di prelievo.

Fatte queste opportune distinzioni, nella definizione degli incentivi relativi alla qualità delle informazioni è necessario, innanzitutto, definire quali siano le previsioni, tra quelle pubblicate il giorno prima o nel corso del giorno gas, di maggiore importanza per il mercato. L'Autorità valuta che le informazioni di maggiore importanza per gli utenti siano:

- le previsioni effettuate nel giorno gas prima del termine delle nomine (articolo 36, comma 1, lettera (a)) in quanto possono essere utili agli utenti ai fini della programmazione dei flussi.

- il primo aggiornamento della previsione nel giorno gas (articolo 36, comma 2) che consente di verificarne l'andamento con anticipo sufficiente per poter aggiustare le posizioni assunte il giorno precedente.

Va inoltre deciso l'ambito di previsione rilevante, valutando in particolare se solo i prelievi presso i city-gate (precedente punto 4) oppure tutti i prelievi (cioè anche quelli richiamati ai punti 2 e 3) debbano essere assoggettati al meccanismo. A tale proposito va valutato se le criticità e i possibili ambiti di miglioramento risiedano essenzialmente nella previsione dei prelievi ai city-gate, in quanto le previsioni relativamente agli altri punti sono da ritenersi adeguatamente accurate o comunque sostituibili da valutazioni autonome degli utenti, o se vi siano possibilità di miglioramento significative anche per gli altri punti. Nei due casi l'incentivo dovrà essere tarato conseguentemente.

Infine, va deciso se l'incentivo debba essere riferito ai prelievi complessivi dalla rete o debba piuttosto riguardare anche le previsioni relative ai prelievi dei singoli utenti. È fuori di dubbio che, da un punto di vista di un utente, la qualità delle previsioni relative alla propria posizione sia più importante rispetto alle previsioni riferite alla rete nel suo complesso. Infatti, gli oneri di bilanciamento che gli sono applicati sono determinati sulla base del proprio disequilibrio e non a quello della rete intera. L'efficacia delle azioni di bilanciamento degli utenti risentono quindi del fatto che i segnali di sbilanciamento dei singoli portafogli siano coerenti con (cioè la loro somma sia pari a) i segnali relativi allo sbilanciamento dell'intera rete. È tuttavia evidente come l'introduzione di incentivi sulla performance di previsione delle situazioni di bilancio dei singoli utenti sia di più complessa realizzazione pratica e più costosa, almeno nel breve termine. L'Autorità propone pertanto un approccio graduale, che preveda in una prima fase l'adozione di una soluzione semplificata, che limiti l'incentivo all'accuratezza delle previsioni effettuata da SNAM dei prelievi dall'intera rete (e non quelle relative ai singoli utenti); questo dato risulta comunque utile agli utenti sia per tarare le stime della propria posizione che valutare il rischio economico di un eventuale sbilanciamento in base al segno dello sbilanciamento atteso del sistema³. Tale soluzione avrebbe anche l'effetto indiretto di migliorare il coordinamento informativo con Terna dei dati sulla produzione elettrica di cui alla deliberazione 538/2014/R/gas.

³ Peraltro la conoscenza dello stato del sistema potrebbe indurre comportamenti degli utenti volti a bilanciare il sistema al fine di prevenire interventi del TSO che possano incrementare il rischio di costi di bilanciamento. Ad esempio, se il sistema è corto, anche in presenza di incertezza sulla propria posizione gli utenti potrebbero avere interesse ad aumentare le immissioni in rete poiché in assenza di vendite da parte del RdB le posizioni lunghe sarebbero remunerate a prezzi di mercato (a meno degli *small adjustment*).

Si ritiene infine opportuno attivare un'attività di monitoraggio da parte dell'Autorità relativamente a informazioni inizialmente escluse dal meccanismo incentivante ma che potrebbero essere incluse in futuro: tra questi si può citare come esempio, l'accuratezza delle previsioni di prelievo distinte per settori (termoelettrico, industriale e distribuzione) o l'accuratezza delle previsioni dei prelievi relative ai singoli utenti.

Misura della performance

Sulla base delle scelte qui proposte la performance che si intende inizialmente misurare è l'*errore di previsione G-1*¹³ pari al rapporto (espresso in percentuale) fra:

- il valore assoluto della differenza, relativa ad un giorno, tra il valore previsto alle ore 13:00 del giorno G-1 dei prelievi⁴, e il valore consuntivato dei prelievi⁵;
- il valore consuntivato dei prelievi.

Funzione incentivo

Come spiegato sopra, la qualità delle informazioni è un elemento fondamentale ai fini di un funzionamento efficiente del nuovo bilanciamento gas. L'Autorità ritiene che il valore marginale per il sistema di miglioramenti della performance in un intorno dei livelli attuali siano ampiamente superiori ai costi incrementali associati. Di converso, la potenziale perdita per il sistema per un peggioramento di performance può essere ordini di grandezza superiore a tali costi. Il meccanismo di incentivo deve essere dunque disegnato in modo da indurre miglioramenti rispetto alle performance attuali fino al punto in cui il costo marginale del miglioramento supera il beneficio per il sistema e da penalizzare eventuali peggioramenti.

L'Autorità propone dunque che i costi incrementali connessi con un'efficiente attività di previsione dei consumi siano considerati nell'ambito dei costi riconosciuti, secondo i vigenti meccanismi tariffari e che tale trattamento sia affiancato da un sistema di premi e penali. Più precisamente l'Autorità propone che SNAM riceva un premio monetario nel caso in cui la sua performance, misurata in termini di *errore di previsione G-1*¹³ sia superiore ad un predefinito livello base e paghi una penalità nel caso in cui la performance scenda sotto tale livello. Coerentemente con il *frame* temporale del mercato di bilanciamento, si propone che tali premi e penali siano definiti in termini di euro per giorno e che la performance sia misurata su base giornaliera.

⁴ Di cui al capitolo 9, comma 1.1, punto 3, del Codice di Rete.

⁵ Come determinato nella "sessione di bilanciamento" di cui al Titolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas.

Per quanto riguarda la valorizzazione, si propone di graduare l'incentivo in funzione della crescente difficoltà connessa con il raggiungimento di livelli di performance crescenti. Coerentemente si propone che il valore unitario del premio cresca con il livello di performance raggiunto. Simmetricamente, il valore unitario della penalità dovrebbe aumentare al diminuire della performance. Inoltre, la dinamica dei valori unitari di premio e penale potrebbe essere aggiustata per rafforzare il meccanismo di incentivo in caso di livelli di performance estremi, sia in positivo (qualità eccellente) che in negativo (performance pessima). Coerentemente, la crescita del premio e della penale potrebbe essere mantenuta costante all'interno di una banda predefinita ed aumentata per valori di performance estremamente positivi o negativi. Ciò consente di mantenere nel tempo una "costante" qualità delle previsioni, riducendo la volatilità. L'incentivo dovrebbe assicurare che una particolare attenzione sia dedicata ai momenti più critici della rete, in cui eventuali "falsi allarmi" o segnali distorti potrebbero pesare maggiormente. Per questo obiettivo si ritiene opportuno aumentare la penalità nel caso che l'errore di previsione superi una certa soglia⁶.

Per tenere conto di queste esigenze, la funzione f_I relativa alla performance p_I è rappresentata da spezzate che presentano diverse pendenze nell'intorno vicino o lontano dal valore target, come rappresentato nella Figura 1.

⁶ L'esigenza nasce anche dal fatto che sono giunte all'Autorità diverse segnalazioni di operatori circa l'affidabilità dei dati attualmente pubblicati da SNAM che mostrano, in determinati giorni, un repentino cambiamento delle stime di prelievo a distanza di poche ore nel medesimo giorno gas. A conferma di ciò si può citare anche il fatto che nel periodo aprile 2014-aprile 2015 vi sono state 29 chiamate della sessione G-1 che si sono rivelate ex-post non necessarie.




Figura 1: Incentivo giornaliero – previsione G-1 h.13:00

La funzione così definita è applicata per ogni giorno G, per cui l'incentivo totale annuale è determinato dalla sommatoria di risultati giornalmente conseguiti.

Taratura dei valori

Per la taratura dei valori dell'incentivo 1 è opportuno riferirsi ai dati storici. SNAM, a questo proposito, ha trasmesso all'Autorità un file contenente i dati delle previsioni di prelievo pubblicati alle ore 15:00 del giorno G-1 relativi al periodo marzo 2011 – marzo 2014. I valori di errore medio giornaliero e errore massimo per ogni periodo desumibili dai dati sono sintetizzati nella Tabella 1.

	Errore medio ⁷ [%]	Errore massimo [%]	Giorni con errore >10% [n]
2011-2012 Inverno	4,63%	33,86%	12
2011-2012 Estate	5,23%	48,79%	26
2012-2013 Inverno	4,38%	20,60%	10
2012-2013 Estate	6,88%	27,68%	57
2013-2014 Inverno	4,56%	25,46%	11
2013-2014 Estate	4,96%	23,98%	25
2014-2015 Inverno	4,17%	16,97%	6
Media da inverno 2011	4,97%		

Tabella 1 - Analisi errori di previsione del RdB

I valori riportati possono costituire il riferimento di partenza per definire le prestazioni base (ossia i valori che portano a zero l'incentivo) e le prestazioni target. In particolare:

- relativamente all'errore medio mensile della previsione nel giorno G-1, assumendo come base il valore medio "storico" del 5% (circa), si propone di fissare un target di miglioramento per il primo anno dell'1% per cui la prestazione target è pari al 4%;
- si propone inoltre di corrispondere un premio aggiuntivo nel caso che l'errore medio di previsione sia inferiore al 4%;
- simmetricamente è applicata una penalità di pari entità nel caso che l'errore medio raggiunga il 6%;
- infine si ritiene necessario penalizzare ulteriormente gli errori di previsione superiori a al 6%.

La relazione sopra proposta è tale che:

- al raggiungimento della prestazione target p_1^{target} corrisponde un premio I_1 di 8'000'000 euro/anno;
- al superamento della prestazione target un ulteriore premio, con pendenza crescente per tenere conto della maggiore difficoltà di migliorare la prestazione man mano che ci si avvicina al caso in cui l'errore di previsione fosse nullo.

⁷ I valori riportati sono calcolati come media aritmetica degli errori di previsione giornalieri.

- la pendenza della curva oltre il 6% è tale da incrementare la penalizzazione degli errori rispetto al tratto di curva precedente. Tale scelta risponde all'esigenza di incentivare ulteriormente la riduzione di errori di maggiore entità. Ad esempio, nel caso in cui in la prestazione media annuale corrisponda a quella target, ma si siano verificati 35 giorni in cui l'errore è superiore al 10%, il valore del premio è pressoché azzerato

Sviluppi futuri

Infine, è opportuno menzionare il fatto che si può ipotizzare in futuro l'incentivazione sulle previsioni a 2 giorni (già oggetto di pubblicazione da parte di SNAM) o previsioni di più lungo termine (3-4 giorni). Si ritiene infatti che una previsione accurata potrebbe aiutare ad attivare per tempo gli strumenti di flessibilità e quindi a migliorare la liquidità del mercato del giorno prima. Tuttavia si ritiene che la previsione del giorno prima sia comunque la più critica ai fini del bilanciamento e pertanto convenga, in questa fase iniziale, privilegiare la scelta dell'incentivo relativo. Una valutazione più approfondita potrà essere fatta in funzione delle risposte pervenute agli spunti per la consultazione sottostanti e ai primi risultati dei meccanismi qui proposti.

S.1 Si condivide la scelta di includere nell'ambito dell'incentivazione anche le previsioni di consumo dei punti direttamente allacciati alla rete di trasporto, a costo di una eventuale maggiore tolleranza nella prestazione target da raggiungere?

S.2 Si concorda sull'opportunità di una soluzione semplificata che consiste nel limitare l'incentivo alla parte di informazioni pubblicate (e non a quelle rese ai singoli utenti)?

S.3 Si concorda con l'idea di limitare la misura delle performance alla previsione delle 13:00 del giorno G-1 relativa all'intera rete o vi sono dati più importanti che fin da subito dovrebbero essere presi in considerazione per l'incentivo?

S.4 Si ritiene che l'efficienza delle previsioni di SNAM dovrebbe essere soggetta a meccanismi di incentivazione diversi da quelli qui descritti? Si richiede un commento circa i parametri delle funzioni di incentivazione qui proposti.

S.5 Si ritiene necessario individuare un incentivo specifico per la previsione a due giorni attualmente pubblicata?

2.1 Pubblicazione puntuale dei dati

Oltre all'accuratezza dei dati, anche la puntualità della loro pubblicazione costituisce un indice della qualità dell'informazione resa dal RdB. Gli orari fissati per la pubblicazione dei dati già considerano il trade-off tra la bontà della previsione o la reperibilità del dato (che spingono ad avanzare l'orario della pubblicazione) e l'efficacia delle azioni di

bilanciamento (che spinge ad anticipare l'orario della pubblicazione). In base a queste considerazioni un ritardo è comunque dannoso per il bilanciamento e un'eventuale pubblicazione di dati scarsamente rappresentativi è già coperta dall'incentivo di cui al Capitolo 5. Pertanto il valore dell'incentivo dovrebbe essere solo negativo e agire alla stregua di un indennizzo agli utenti proporzionale ai danni che il ritardo ha provocato.

La quantificazione del danno è tuttavia un elemento critico su cui è difficile effettuare delle valutazioni, tenuto conto che il modello delle informazioni rese cambierà sia in termini di frequenza (aggiornamento orario dello stato della rete) che in termini di quantità di dati trasmessi (un insieme di dati per ogni utente).

A questa difficoltà teorica si aggiunge un problema pratico, poiché la misurazione della performance presuppone che i dati e le informazioni rese singolarmente agli utenti o pubblicate includano la data e ora della loro trasmissione o pubblicazione, in modo da averne traccia anche ex-post, in sede di bilancio e calcolo dell'incentivo.

Si ritiene quindi necessario in questa fase per lo meno prevedere un obbligo in capo al RdB di includere in qualsiasi informazione pubblicata o resa agli utenti un *time-stamp* ossia un campo che contenga data e ora di pubblicazione nonché il soggetto o i soggetti destinatari in modo che sia possibile risalire facilmente e a distanza di tempo al momento esatto della pubblicazione.

Per evitare il rischio di definire penalità ingiustificate (troppo alte o troppo basse) si ritiene preferibile in questa fase rimandare l'applicazione di questo incentivo a valle di un periodo di monitoraggio in cui valutare l'entità dei ritardi (nell'ambito del nuovo quadro di obblighi informativi) e il loro effettivo impatto sulle scelte di bilanciamento degli utenti.

A ulteriore supporto di questa scelta si deve considerare che l'incentivo di cui al Capitolo 5 rende comunque di interesse per SNAM la pubblicazione di dati affidabili e puntuali.

S.6 Si concorda con l'opportunità di posticipare la definizione di questo incentivo a valle di una fase di monitoraggio dei tempi effettivi di pubblicazione dei dati?
--

3 Promozione dei comportamenti efficienti del RdB nell'acquisto e nella vendita di gas nel mercato

Obiettivi e oggetto

Come è noto, il Responsabile del Bilanciamento negozia, in forma anonima, prodotti *title* nell'ambito del mercato all'ingrosso infragiornaliero secondo le medesime condizioni di qualsiasi altro utente della rete. L'attività di bilanciamento si svolge quindi contestualmente a questo mercato, tramite compravendite delle stesse risorse di flessibilità che gli utenti si scambiano nel mercato infragiornaliero. Il prezzo degli scambi, in generale, rifletterà lo stato di tensione del sistema nel giorno e la liquidità del mercato. A sua volta la liquidità potrà variare nel corso del giorno in funzione della disponibilità di risorse di gas flessibili. In questo contesto azioni di bilanciamento del RdB che si discostano dal prezzo di mercato che si forma nel giorno sono indice di inefficienze nel sistema, in quanto evidenziano (i) uno scollamento tra negoziazioni e stato di tensione ad esempio perché le informazioni disponibili agli utenti non sono adeguate a orientarne correttamente il comportamento, ovvero (ii) azioni del responsabile del bilanciamento non proporzionate o tempestive rispetto allo sbilanciamento (di fine giorno) da correggere.

In particolare il RdB si troverà costretto ad acquisti/vendite di gas flessibile al di sopra/sotto del valore di mercato nei casi in cui l'intervento sia avvenuto tardivamente e si sia pertanto ridotto il numero e i volumi delle risorse disponibili o nei casi in cui l'intervento sia avvenuto per volumi eccessivi che alterano l'equilibrio della rete e dei prezzi di negoziazione, per cui si rendono necessarie azioni correttive (da parte di utenti e/o RdB) in senso opposto.

Al fine di stimolare il RdB a ottimizzare le decisioni in merito al momento giusto di intervenire e ai volumi da acquistare (e quindi il suo ruolo nel bilanciare la rete sia effettivamente "residuale") che orientino l'andamento del mercato in linea con le esigenze di bilanciamento giornaliero, si propone qui un incentivo che, in linea con esperienze internazionali consolidate, individua, quale misura dell'efficienza, lo scostamento fra il prezzo di sbilanciamento (al netto dello *small adjustment*) e il prezzo medio di mercato.

Minimizzando questa differenza si massimizza l'efficacia dell'azione di SNAM senza ricorrere a misure prescrittive circa il momento e l'entità del suo intervento. Per effetto di questo incentivo SNAM tenderà ad agire con anticipo e per piccole quantità in modo da assicurarsi che eventuali acquisti e vendite siano in linea coi prezzi (ancora liquidi) di mercato e a fornire tutte le informazioni agli utenti per minimizzare gli interventi. Sotto

questo aspetto l'incentivo qui prospettato si sovrappone parzialmente al primo relativo all'accuratezza delle previsioni.

Si ritiene comunque necessario definire uno specifico incentivo per la performance "economica" trattandola in modo indipendente da quella "tecnica" di previsione dei prelievi: infatti le informazioni agli utenti sono volte a porre condizioni affinché gli utenti possano adottare azioni di bilanciamento efficienti, mentre la minimizzazione del costo di sbilanciamento⁸ costituisce un obiettivo delle azioni di bilanciamento adottate da SNAM che, nel rispetto delle esigenze di equilibrio del sistema, devono perseguire l'efficienza e l'economicità complessiva del sistema di bilanciamento, il cui ultimo beneficiario è il cliente finale. In questo modo, pur in assenza di vincoli puntuali, SNAM deve ottimizzare le decisioni che riguardano i volumi da approvvigionare, il prezzo di offerta e anche i momenti della giornata più opportuni per intervenire⁹.

Bisogna anche considerare che la misura della performance dovrebbe tenere conto del fatto che le variazioni di line-pack compensano una parte dello sbilanciamento e lo stesso dicasi per eventuali capacità di stoccaggio lasciate nella disponibilità del TSO per il bilanciamento operativo della rete. Per fare un esempio, si può immaginare il caso in cui in un certo giorno-gas il RdB decidesse di compensare tutti gli sbilanciamenti variando il line-pack senza acquistare prodotti *title* nel mercato. Il prezzo di sbilanciamento che si formerebbe sarebbe pari a quello medio di mercato (a meno degli *small adjustment*). In altre parole, SNAM avrebbe optato per un'azione fisica di bilanciamento, che non ha ripercussioni sui prezzi, anziché per l'acquisto di prodotti *title* sul mercato. Questa scelta ha come conseguenza il fatto che in quel giorno gas lo sbilanciamento è pagato dagli utenti sbilanciati ad un prezzo che non ne riflette il valore e, viceversa, altri utenti in giorni successivi potrebbero subire una distorsione del prezzo di sbilanciamento per effetto del ripristino delle prestazioni utilizzate nei giorni precedenti.

⁸ Inteso come differenza fra costo del mercato e il costo applicato allo sbilanciamento.

⁹ A titolo di esempio si consideri che SNAM nel decidere l'acquisto di prodotti *title* è posta di fronte ad una scelta di compromesso tra due possibili comportamenti "estremi", con impatti diversi sui prezzi di sbilanciamento e le quantità acquistate:

- intervenire con piccoli aggiustamenti continui che hanno poco impatto sul prezzo di mercato e che potrebbero apparire non strettamente necessari, ma che danno comunque un "segnale" agli aggiustamenti che devono fare gli utenti;
- immettere sul mercato un'unica offerta qualche ora prima della fine del giorno gas che compensi eventuali sbilanciamenti accumulati dagli utenti nel corso della giornata; questo intervento è con maggiore probabilità utile e limitato alle quantità strettamente necessarie, ma può avere un impatto considerevole sui prezzi di sbilanciamento.

Potrebbe quindi essere prevista una correzione della misura della performance "economica" per tenere conto delle variazioni del line-pack o, alternativamente, si potrebbe sovrapporre all'incentivo su questa performance un ulteriore incentivo sulla gestione del line-pack volto a ridurre un utilizzo che possa avere effetti distorsivi sui prezzi di sbilanciamento. Ad esempio potrebbe essere previsto un livello massimo di variazione del line-pack, tra un giorno gas e l'altro, attribuibile a compensazioni di quote di sbilanciamento.

Tuttavia, in prima applicazione del sistema di incentivi, si ritiene di privilegiare un sistema semplice in cui la sola performance "economica" connessa agli interventi del RdB sul mercato è oggetto di misurazione indipendentemente da possibili distorsioni derivanti dalla variazione di line-pack. L'opportunità di prevedere un incentivo anche in relazione alla gestione del line-pack potrà essere meglio valutata a seguito di un primo periodo di esercizio del nuovo regime (ad esempio dopo 6 mesi) a valle anche di un periodo di osservazione del funzionamento del primo incentivo e di un confronto con la corrispondente serie storica dei valori di line-pack.

Misura della performance

In base alle considerazioni sopra richiamate, si potrebbe misurare la performance "economica" del responsabile del bilanciamento su base giornaliera come differenza tra i prezzi di sbilanciamento in acquisto e vendita, o meglio, del rapporto di tale differenza col prezzo medio di mercato; in formule:

$$p_2 = \frac{\max\{TSOP_b; SAP\} - \min\{TSOP_s; SAP\}}{SAP}$$

Dove:

$TSOP_b$, $TSOP_s$ (TSO Price buy / sell) sono rispettivamente il maggiore prezzo di acquisto e il minore prezzo di vendita oggetto delle azioni di bilanciamento del TSO (cioè di SNAM), considerati ai fini della formazione dei prezzi di sbilanciamento;

SAP (System Average Price) è il prezzo medio di mercato considerato ai fini della formazione dei prezzi di sbilanciamento.

Funzione incentivo

La funzione incentivo f_2 è proposta sulla base di criteri analoghi a quelli definiti per f_1 per cui anch'essa è rappresentata da una spezzata con diverse pendenze nell'intorno vicino o lontano dal valore target, come rappresentato in Figura 2.




Figura 2: Incentivo giornaliero – ruolo residuale

Taratura dei valori

La valutazione dell'attuale livello di performance da utilizzare come punto di partenza per definire un target di miglioramento può essere stimata considerando la serie storica dei prezzi di remunerazione registrati sulla piattaforma per il bilanciamento a partire dalla fine del 2013, quando l'avvio della sessione di mercato locational ha differenziato tali prezzi (assunti rappresentativi dei prezzi infragiornalieri) e i prezzi di sbilanciamento.

Il valore medio di tale differenza (calcolato giornalmente sui 365 giorni precedenti) mostra che i prezzi di sbilanciamento si sono scostati mediamente dai prezzi medi di mercato e che tale scostamento nel 2015 si è assestato intorno al 4,5%.

Questo dato di performance tuttavia, è bene ricordare, non è omogeneo con quello che si intende applicare nel futuro regime in quanto i prezzi che si formano sulla piattaforma di bilanciamento risentono meno delle situazioni di tensione della rete e maggiormente dalla disponibilità di gas in stoccaggio rispetto ad un ipotetico mercato infragiornaliero (che al momento esiste ma non si registrano scambi). Ciò comporta che nel futuro sistema è corretto attendersi una performance inferiore a questo riferimento (4,5%), in quanto essa sarà valutata a partire dai prezzi del mercato infragiornaliero¹⁰.

¹⁰ A titolo informativo, si consideri che lo sbilanciamento degli utenti valutato su base annuale è dell'ordine di 8 GSmc e che il prezzo di remunerazione medio presso la piattaforma per il bilanciamento nel periodo 1 maggio 2014 – 31 aprile 2015 è stato pari a 24,5 €cent/Smc.

Per contro, il nuovo regime rende disponibili al RdB gli strumenti e le condizioni per comprimere questo valore. Infatti la rinomina in continuo delle varie fonti di flessibilità aumenta le risorse disponibili nel giorno gas e, avvicinando le rinomine al tempo reale, può minimizzare gli errori e ottimizzare le negoziazioni infragiornaliere.

Si potrebbe pertanto assumere come prestazione base un valore compreso tra il 3,5% e il 2,5% e come prestazione target un miglioramento dell'1%.

In caso di raggiungimento del valore target il premio qui proposto è di 12 milioni di euro.

Analogamente al caso di I_l , si ritiene comunque preferibile non limitare i premi in caso di miglioramento della performance rispetto al target, né limitare le penali nel caso di peggioramento rispetto alla prestazione base.

Infine è opportuno stabilire se, nel caso SNAM non intervenga nel mercato in quanto non necessario, l'incentivo vada corrisposto ugualmente o meno. Come già accennato, l'incentivo di costo non è indipendente da quello relativo alla messa a disposizione delle informazioni. L'assenza di interventi di SNAM nel mercato corrisponde quindi ad una situazione in cui gli utenti sono messi in condizioni ottimali per bilanciare la rete e la distanza tra prezzo medio di mercato e prezzo di sbilanciamento (al netto degli small adjustment) è nulla e quindi la performance è massima. In questa prospettiva l'orientamento dell'Autorità è quello di riconoscere l'incentivo massimo in caso di assenza di interventi di SNAM nel mercato.

S.8 Si richiede un commento circa la funzione di incentivo qui proposta e una valutazione sui relativi parametri.

S.9 Si condivide l'opportunità di rimandare ad una fase successiva l'imposizione di vincoli sulle variazioni di line-pack tra inizio e fine giorno-gas?

4 Finanziamento del meccanismo

Si propone che premi e penalità siano gestiti nell'ambito del fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento istituito presso la CCSE ai sensi del punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11. Come esposto nel precedente documento di consultazione 187/2015/R/gas, si dovrà definire un meccanismo di compensazione degli oneri di sbilanciamento automatico e periodico che preveda aggiornamenti più frequenti di quelli attuali e un sistema di acconti e conguagli sul modello dell'*uplift* del settore elettrico che imitino la variabilità del corrispettivo CRV^{bl} che alimenta il predetto fondo.

Questo meccanismo dovrà essere corretto delle partite economiche (positive o negative) che si generano per effetto degli incentivi. Per lo stesso motivo è anche ipotizzabile che il sistema di incentivi stessi sia soggetto ad analoghi meccanismi di acconto e conguaglio, sulla base dei consuntivi mensili di andamento delle performance tenendo conto dei *cap* e dei *floor* nel momento in cui questi fossero raggiunti nel corso del periodo di incentivazione.

5 Cap e floor

5.1 Valori

Sommando i valori target dei due incentivi proposti ($[33'000 \text{ euro} + 22'000 \text{ euro}] \cdot 365$ giorni) si ottiene un valore di circa 20 milioni di euro/anno che si propone come *cap* all'incentivo complessivo. Simmetricamente, si propone di fissare il *floor* al valore di - 20 milioni di euro.

5.2 Criteri di applicazione

Si ritiene che l'applicazione dei valori soglia debba avvenire dopo su base annuale ossia considerando la sommatoria estesa a 365 giorni di tutti gli incentivi determinati su base giornaliera. In questo modo il valore massimo del premio può essere ottenuto anche nei casi in cui una delle due performance superi il target e l'altra non lo raggiunga. Con questa scelta si intende privilegiare il fatto che prestazioni particolarmente buone o cattive in un certo giorno abbiano comunque incidenza, a fine anno, sul valore dell'incentivo¹¹. Con questo metodo di applicazione anche performance annuali dei due incentivi molto diverse fra loro (nel senso di distanze molto diverse dal target) si compensano.

5.3 Considerazioni sul dimensionamento

I valori qui prospettati derivano dall'esigenza da un lato di mantenere un livello di premi sufficiente da incentivare SNAM ad attuare gli investimenti necessari per una migliore performance, dall'altro di mantenerli ad un livello che non sia superiore al valore economico dei benefici per il sistema da ciò derivanti.

Di converso, in linea con quanto previsto dal Regolamento, le penali devono essere commisurate ai maggiori costi minori ricavi generati da performance non efficienti.

¹¹ Ad esempio se il *cap* fosse giornaliero, un errore di previsione del 1% avrebbe lo stesso effetto economico di un errore del 4%. Analoghe considerazioni valgono per le penali.

Tuttavia nel caso in esame la traduzione di tali criteri generali in numeri, risente necessariamente di una certa discrezionalità vista la difficoltà — o l'impossibilità — di valutare a priori i costi di bilanciamento "evitabili". In ogni caso l' utilizzo di dati desunti dal sistema attuale consente di definire un livello minimo di *performance* che può essere assunto come base per il sistema futuro, nel presupposto che esso sia più efficiente.

Il sistema attuale crea uno *spread* tra prezzo di sbilanciamento e prezzo di mercato nei soli casi di attivazione della sessione locational. Nei casi di attivazione "non necessaria" la differenza tra il costo dei volumi approvvigionati nella sessione locational e il valore dei medesimi volumi se questi fossero stati acquistati sulla piattaforma del bilanciamento rappresenterebbe un'approssimazione per difetto dei costi evitabili di bilanciamento.¹²

Per contro, considerare come costi evitabili la pura differenza tra i prezzi di sbilanciamento e i prezzi di mercato della PBGas¹³ (che differiscono se è attivata la sessione locational) potrebbe restituire un valore sovrastimato in quanto il prezzo della PBGas è influenzato più dalla disponibilità di gas in stoccaggio che dalla disponibilità di punta di stoccaggio, e il prezzo di remunerazione della PBGas è infatti debolmente correlato con lo stato di tensione del sistema nel giorno.

Infine bisogna considerare che man mano che le performance migliorano, i meccanismi di revisione degli incentivi devono essere tali da ridurre il valore, dando per acquisita la performance raggiunta e pertanto il costo dell'incentivo di un anno andrebbe confrontato col beneficio in un orizzonte pluriennale.

S.10 Si concorda con i valori qui prospettati per cap e floor? O in alternativa quali valori ritenete adeguati?

¹² La stima sarebbe per difetto perché bisognerebbe valutare gli ulteriori costi sostenuti dagli utenti a fronte di informazioni e attese che si rilevano inesatte. Ad esempio gli utenti, a fronte dell'intervento dell'RdB nella sessione locational (o anche del solo annuncio di un possibile intervento che poi non si verifica) non comprano solo gas a sbilanciamento ma tendono a coprire le proprie posizioni con acquisti o vendite il cui prezzo risente degli esiti della (o delle attese sulla) sessione locational. La valutazione di possibili margini di miglioramento inoltre non dovrebbe riguardare solo i casi in cui l'intervento del RdB non era necessario, ma anche quelli in cui, nonostante l'intervento fosse necessario, i quantitativi approvvigionati siano stati eccessivi.

¹³ Questa valutazione assume come prezzo ottimale il prezzo di remunerazione della piattaforma di bilanciamento, il quale costituisce un'approssimazione di ipotetiche quotazioni infragiornaliere che al momento non sono disponibili. Va al riguardo rilevato che la piattaforma per il bilanciamento ha consolidato progressivamente la sua valenza come prezzo di riferimento per scambi su base giornaliera se si considera che in circa il 90% della sessioni i volumi scambiati sono superiori ai quantitativi di sbilanciamento che costituiscono l'offerta del RdB.

S.11 Si ritiene che possa esistere un criterio anche approssimato quantificazione ragionevolmente l'importo massimo dei premi e penalità?

S.12 Anche con riferimento alle considerazioni riportate a pagina 9, quali sono i criteri di determinazione dei costi incrementali associati al miglioramento delle performance?

6 Decorrenza e durata degli incentivi

Come è stato anticipato al Capitolo 1, si ritiene che il sistema di misurazione delle performance ed erogazione degli incentivi debba essere attivo all'avvio del nuovo bilanciamento. L'Autorità ritiene che l'operatività delle nuove modalità di approvvigionamento di risorse di bilanciamento e dei connessi meccanismi di formazione del prezzo di sbilanciamento debba avvenire in un quadro di certezza delle regole, e non prima di aver superato positivamente un periodo di test (o di "apprendimento"). Tale esigenza è stata peraltro ampiamente confermata nelle risposte alla consultazione 187/2015/R/gas.

In particolare è intenzione dell'Autorità fare in modo che le modifiche dell'attuale assetto acquistino efficacia in modo progressivo, rendendo *in primis* operativi alcuni aspetti preparatori. Tra questi si ritiene debba rientrare la messa a disposizione delle informazioni sulla rete e delle misure giornaliere. Tale attività potrebbe quindi, essere soggetta al meccanismo di incentivazione anche prima dalla piena operatività del nuovo regime di bilanciamento.

L'incentivo I_1 sulla qualità delle previsioni di prelievo potrebbe essere applicato già nella fase di avviamento, eventualmente in misura ridotta.

La durata dello schema di incentivazione è un parametro che incide sull'efficacia degli incentivi stessi in quanto, come si è anticipato, una durata pluriennale potrebbe dare maggiore visibilità al RdB circa il recupero degli investimenti eventualmente necessari a migliorare le performance. Si ritiene quindi che il sistema di incentivi debba essere a regime definito con orizzonti temporali di due-tre anni, ferma restando l'eventuale revisione annuale dei relativi parametri. Tuttavia si considera prudente, visto che si tratta di una prima applicazione del meccanismo, considerare dopo un anno una prima revisione non solo dei parametri, ma anche del sistema qui proposto sulla base dell'esperienza acquisita.

A tale fine, in linea con quanto avviene in altri paesi europei si prevede di introdurre un obbligo informativo al responsabile del bilanciamento che consiste nella pubblicazione sul proprio sito internet di un rapporto di dettaglio contenente, per ogni mese, il valore della prestazione raggiunta e il valore dell'incentivo guadagnato o perso.

Si intende a questo proposito definire un apposito gruppo di lavoro, costituito dall'Autorità, dall'operatore di rete e da alcuni utenti o loro rappresentanti che, in anticipo rispetto alla scadenza degli incentivi, analizzi i dati parziali e predisponga una proposta di revisione in tempo utile per l'avvio del nuovo periodo di incentivazione.

S.13 Si ritiene che la durata del sistema di incentivazione dovrebbe essere da subito pluriennale?

7 Obblighi informativi

A complemento di quanto esposto si prospetta infine la necessità che le performance e gli incentivi siano oggetto di uno specifico obbligo informativo che consiste nella pubblicazione periodica di dati e grafici che riportino gli andamenti di performance e incentivi. Si ritiene che la pubblicazione dei dati rientri nell'ambito degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29.2 del Regolamento e sia necessaria per facilitare l'attività di monitoraggio dell'Autorità, oltre ad essere in linea con le *best practice* europee.¹⁴

¹⁴ Si veda, ad esempio, quanto pubblicato in UK da National Grid:
<http://www2.nationalgrid.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=40428>